

33

Edizione n. 33/2020  
31 gennaio 2020



# Autoliquidazione INAIL 2019/2020

a cura di:

Giuseppe **DE BIASE**

## **Premessa**

Dopo la revisione delle tariffe dei premi INAIL e la relativa copertura finanziaria avvenuta con la legge di bilancio 2019, che ha caratterizzato l'autoliquidazione 2018/2019, nel 2020 si torna ad una stabilizzazione del calcolo dei premi e dell'invio delle denunce salari.

## **Termini dell'autoliquidazione 2019/2020**

Entro il **02 marzo 2020** il datore di lavoro titolare di PAT deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (ai sensi delle leggi n. 449/97 e n. 144/99), nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della legge n. 296/2006), utilizzando i servizi telematici "Invio dichiarazione salari" o "AL.P.I. online".

I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN devono utilizzare il servizio "Invio retribuzioni e calcolo del premio".

Entro il **17 febbraio 2020** il datore di lavoro deve invece:

- calcolare il premio anticipato per l'anno in corso (rata) e il conguaglio per l'anno precedente (regolazione);
- conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
- pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il modello di pagamento unificato F24 o il modello di pagamento F24 EP (Enti Pubblici).
- i datori di lavoro che presumono di erogare nell'anno 2020 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2019, devono inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni, con il servizio "riduzione presunto".

I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 17 febbraio 2020.

## **Cessazione del rapporto assicurativo dei soggetti autonomi artigiani tra il 1° gennaio e la scadenza dell'autoliquidazione**

I premi speciali unitari artigiani sono ridotti di tanti dodicesimi nel loro ammontare per ogni mese solare intero che segue la data di cessazione dell'attività intervenuta tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell'autoliquidazione (17 febbraio 2020 per quest'anno).

La predetta riduzione si applica anche al premio speciale unitario del singolo componente del nucleo artigiano che ha cessato l'attività tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell'autoliquidazione (cessazione del rapporto assicurativo tra l'INAIL e il singolo artigiano).

## **Basi di calcolo**

Le basi di calcolo sono disponibili per i datori di lavoro e per gli intermediari esclusivamente

con modalità telematiche sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it) in applicazione dell'articolo 28, comma 3, secondo periodo, del D.P.R. n. 1124/1965, accedendo nei **servizi INAIL on line**, scegliendo la funzionalità **autoliquidazione** si ha la possibilità di visualizzare, stampare o importare le basi di calcolo.

### **Addizionale Fondo Amianto L. 244/2007"**

Per il triennio 2018-2020 **non si applica l'addizionale** a carico delle imprese sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto. Pertanto, l'addizionale non è dovuta né sul premio di regolazione 2019 né sul premio di rata 2020.

### **Premio supplementare silicosi e asbestosi**

Il premio supplementare silicosi e asbestosi previsto dagli articoli 153 e 154 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 non è più dovuto

### **Riduzione del premio per i datori di lavoro di Campione d'Italia**

Ai premi dovuti dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del 50% del premio, sia per la regolazione 2019 sia per la rata 2020. La riduzione è indicata nelle basi di calcolo del premio con il codice 003

### **Riduzione del premio per le cooperative agricole**

Per le cooperative agricole e i loro consorzi che trasformano e lavorano prodotti agricoli e/o zootecnici e che operano in zone montane e svantaggiate, hanno diritto ad una riduzione pari al 75% per i territori montani e al 68% per le zone agricole svantaggiate. Tali riduzioni si applicano anche in relazione alla percentuale del prodotto coltivato o allevato nei territori montani (75%) o svantaggiati (68%) dai propri soci della cooperativa e conferito alle stesse.

Tali agevolazioni si applicano sia al premio di regolazione, sia al premio rata.

### **Riduzione premio artigiani**

La riduzione sconto artigiani si applica **solo alla regolazione 2019 nella misura del 7,38%**.

La riduzione è rivolta alle imprese artigiane, **in regola** con gli adempimenti contributivi e con tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs n. 81/2008, **e non devono aver avuto infortuni nel biennio precedente (2017-2018)**.

Inoltre, devono aver presentato richiesta preventiva di ammissione allo sgravio **barrando** la casella del modello 1031 "*Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781*", inviato entro il 16 maggio 2019.

Nelle basi di calcolo del premio, la sussistenza dei predetti requisiti è evidenziata nella

sezione “Regolazione anno 2019 Agevolazioni” con il **codice 127**.

Chi volesse usufruire della suddetta agevolazione per il prossimo anno, dovrà **barrare** l'apposita casella nella dichiarazione delle retribuzioni di quest'anno (Autoliquidazione 2019/2020) da presentare entro il **17 febbraio 2020**.

### **Riduzione premio piccola pesca**

Riduzione del premio per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT), si applica nella misura del 45,07% sia al premio di regolazione e del 44,32% per la rata 2020.

### **Sgravi pesca**

Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN), si applicano rispettivamente nella misura del 100% (oltre gli stretti), del 70% (mediterranea) e del 45,07% (costiera) sul premio di regolazione, e del 44,32% per la rata 2020

Pertanto, le aliquote assicurative da utilizzare per il calcolo del premio di regolazione 2019 e di rata 2020 sono riportate nella seguente tabella:

*Aliquote al netto degli sgravi settore pesca*

<b>Tipologia Pesca</b>	<b>Regolazione 2019</b>	<b>Rata 2020</b>
Oltre gli stretti	0,00%	0,00%
Mediterranea	2,19%	2,19%
Costiera	2,78%	2,82%

### **Agevolazione dipendenti in maternità**

Il beneficio per le aziende fino a 20 dipendenti che assumono con contratto a tempo determinato in sostituzione della dipendente in congedo per maternità, è pari **al 50% applicabile sia sulla regolazione che sulla rata premio**.

Requisito richiesto, trattandosi di agevolazione è il rispetto della regolarità contributiva.

### **Agevolazioni Legge 92/2012**

Incentivi per assunzioni di cui alla Legge n. 92/2012, articolo 4, commi 8-11, si applica nella misura **del 50%** .

L'agevolazione riguarda assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi.

Ovvero assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente

retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

Il richiedente deve essere in possesso del requisito della regolarità contributiva, da verificare secondo i criteri indicati all'articolo 3 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Durc Online).

Le riduzioni relative al Registro Internazionale e alle assunzioni di cui alla legge 92/2012 costituiscono aiuti di Stato. È quindi richiesto che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio.

### Tirocini formativi e tutor aziendale

Anche se non più una novità, in quanto la nota INAIL nr. 60010 risale al 18/01/2016, e per quanto discutibile tale interpretazione possa essere, ricordiamo che anche il tutor aziendale, qualora tale ruolo venga svolto da personale privo di tutela assicurativa come ad esempio il commerciante titolare di impresa individuale, il libero professionista, l'agente di commercio individuale, è dovuto il premio INAIL per l'attività di tutoraggio. La retribuzione imponibile da applicarsi in tale situazione potrebbe tranquillamente essere quella convenzionale giornaliera al pari del tirocinante.

### Scadenze

La dichiarazione delle retribuzioni deve essere presentata **entro il 02 marzo 2020** (cadendo il 29 febbraio di sabato), esclusivamente con modalità telematiche, con i servizi telematici "Invio telematico dichiarazione salari" e "AL.P.I. online" disponibili sul portale [www.inail.it](http://www.inail.it) - servizi online.

### Pagamento

Il pagamento deve essere effettuato entro il **17 febbraio 2020**.

Su richiesta degli interessati, il premio di autoliquidazione può essere pagato anche in quattro rate ai sensi della legge 449/97 e 144/1999.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - ha fissato il tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno 2019, da applicare per il calcolo degli interessi nella misura di detto tasso di interesse è pari allo 0,93%.

Pertanto, per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2019/2020, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata scadenti il 18 maggio, 20 agosto e 16 novembre del corrente anno, sono:

Rate	Data scadenza	Data utile per il pagamento	Coefficienti interessi
1°	16 febbraio 2020	17 febbraio 2020	0
2°	16 maggio 2020	18 maggio 2020	0,00226767
3°	16 agosto 2020	20 agosto 2020	0,00461178
4°	16 novembre 2020	16 novembre 2020	0,00695589

## Documentazione

Si riportano qui di seguito come valido strumento operativo, le retribuzioni imponibili ai fini INAIL per l'anno 2019, ricordando che i coefficienti INAIL da tenere sempre in considerazione sono "300" per la determinazione della retribuzione giornaliera dalla retribuzione annuale, e "25" per la determinazione della retribuzione giornaliera dalla retribuzione mensile.

Altro valido strumento operativo è la tabella dei codici riduzioni parzialmente esenti ed il loro periodo di validità.

<b>RETRIBUZIONI 2019</b>				
<b>SOGGETTI</b>		<b>ANNUE</b>	<b>MENSILI</b>	<b>GIORNALIERE</b>
<b>ARTIGIANI</b> <i>Titolari, Familiari, Soci, Associati in Partecipazione</i>	01.01.2019– 31.12.2019 <b>PREMIO UNITARIO</b>	€ 14.622,00	€ 1.218,50	€ 48,74
<b>SOCI E COLLABORATORI FAMILIARI DI DITTA NON ARTIGIANA</b>	01.01.2019 –30.06.2019 01.07.2019 –31.12.2019 Anno intero € <b>16.464,00</b>	€ 16.373,70 € 16.554,30	€ 1.364,48 € 1.379,53	€ 54,58 € 55,18
<b>IMPRESA FAMILIARE</b> <i>Collaboratori Familiari con Atto di Impresa Familiare</i>	01.01.2019 –30.06.2019 01.07.2019 –31.12.2019 Anno Intero € <b>16.532,90</b>	€ 16.441,92 € 16.623,87	€ 1.370,16 € 1.385,32	€ 54,81 € 55,41
<b>LAVORATORI PARASUBORDINATI e prestazioni occasionali (circ. 22/2004)</b>  <b>Sportivi professionisti dipendenti MINIMALE / MASSIMALE</b>	01.01.2019 –30.06.2019  01.07.2019 –31.12.2019  ANNO INTERO Min. € <b>16.464,00</b> Max. € <b>30.576,00</b>	Min. € 16.373,70 Max. € 30.408,30  Min. € 16.554,30 Max. € 30.743,70	€ 1.364,48 € 2.534,03  € 1.379,53 € 2.561,98	
<b>PRESTAZIONI OCCASIONALI</b> <i>Nel caso in cui il contratto preveda il numero delle effettive giornate lavorate</i>	01.01.2019 – 30.06.2019  01.07.2019 – 31.12.2019		€ 1.364,48 € 2.534,03  € 1.379,53 € 2.561,98	Min. € 54,58 Max. € 101,36  Min. € 55,18 Max. € 102,48
<b>DIRIGENTI MASSIMALE</b>  <i>Dirigenti con contratto part-time</i>	01.01.2019 –30.06.2019 01.07.2019 –31.12.2019 Anno Intero € <b>30.576,00</b>  <i>Orario normale 40 ore sett.</i>	€ 30.408,30 € 30.743,70	€ 2.534,03 € 2.561,98	€ 101,36 € 102,48  Oraria fino 30.06.2019 € 12,67 dal 01.07.2019 € 12,81
<b>ALLIEVI D CORSI DI ISTR.PROF. LAVOR. SOC. UTILI L. 451/94 DETENUTI E INTERNATI TIROCINI FORMATIVI/ DI ORIENTAMENTO LAV. SOSPESI E UTILIZZATI IN PROGETTI DI FORMAZIONE /RIQUALIFICAZIONE PROF.</b>	01.01.2019 –30.06.2019 01.07.2019 –31.12.2019 Anno intero € <b>16.464,00</b>	€ 16.373,70 € 16.554,30	€ 1.364,48 € 1.379,53	€ 54,58 € 55,41
<b>ALLIEVI IePF</b>	Premio speciale unitario annuale € 59,60			
<b>LAVORAZIONI AGRICOLE C/O TERZI</b>	<b>Non soci di coop.</b> <b>Soci di cooperative</b>	SALARIO GIORNALIERO PER PRESENZE (25 GG. MENSILI)	€ 14.622,00  € 676,75	€ 1.218,50  € 27,07
<b>SOCI VOLONTARI COOP. SOCIALI L. 381/91 e area servizi socio assistenziali, sanitari, educatori</b>		SALARIO GIORNALIERO (per 25 gg. Mensili)	€ 14.622,00	€ 1.218,50 € 48,74
<b>SOCI COOP. SOGGETTI L. 602/70 (non artigiani né facchini)</b>	<b>RETRIBUZIONE EFFETTIVA da 01.01.2007 (circolare INAIL 24/2007 P. 24)</b>			
<b>RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO MINIMALE DI RENDITA</b>	01.01.2019 –30.06.2019 01.07.2019 –31.12.2019 Anno intero € <b>16.464,00</b>	€ 16.373,70 € 16.554,30	€ 1.364,48 € 1.379,53	€ 54,58 € 55,18
<b>LAV. PART-TIME E LAV. RIPARTITO</b>	RETRIBUZIONE ORARIA MINIMALE € 7,31		40 ore settimanali	€ 48,74 x 6: 40 = 7,31
<b>LIMITE MINIMO IMPONIBILE PER LA GENERALITA' DELLE RETRIBUZIONI EFFETTIVE L. 389/89</b> <i>(limiti a cui devono essere adeguate retribuzioni inferiori)</i>	<i>Per la generalità dei lavoratori dipendenti</i> <i>Escluse le erogazioni speciali e le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente (compresi dal 01.01.2007 i solidi cooperative ex DPR 602/70)</i>		Senza limite specifico di retribuzione giornaliera	€ 48,74
			Con limite specifico di retribuzione giornaliera	€ 27,07
	<i>Per gli operai agricoli</i> <i>Retribuzione non soggetta ad adeguamento ex art. 7 comma 5 legge 638/83</i>			€ 43,35
<b>ALUNNI DI SCUOLE NON STATALI</b>				
Anno scolastico 2018/2019	Regolazione € <b>2,63</b>			
Anno scolastico 2019/2020	Anticipo € <b>2,65</b>			

<b>Anno 2019</b>		<b>€</b>
Retribuzione minima	giornaliera	48,74
	annuale	48,74 x 300 = 14.622,00
<b>CLASSI DI RISCHIO</b>		<b>PREMI MINIMI ANNUALI A PERSONA</b>
	1	<b>81,90</b>
	2	<b>133,01</b>
	3	<b>189,24</b>
	4	<b>276,93</b>
	5	<b>407,44</b>
	6	<b>505,76</b>
	7	<b>671,90</b>
	8	<b>778,60</b>
	9	<b>1.450,00</b>

### **CLASSI DI RISCHIO PER ARTIGIANI**

#### **CLASSE DI RISCHIO N. 1**

0610 – 0640 – 0721 – 0722 – 0726 – 2161 – 6231 – 6322 – 7340 - 8220

#### **CLASSE DI RISCHIO N. 2**

0112 – 0116 – 0310 – 0422 – 0620 – 0650 – 0710 – 0750 – 1411 – 2111 – 2191 – 6261 – 6262 – 6283 – 6312 – 6520 – 6530 – 6561 – 7263 – 7274 – 7330 – 7360 - 8160

#### **CLASSE DI RISCHIO N. 3**

0111 – 0114 – 0211 – 0320 – 0510 – 0540 – 0580 – 0723 – 0740 – 1413 – 1452 – 1460 – 1500 – 2112 – 2162 – 2166 – 2167 – 2180 – 2197 – 2199 – 2230 – 2300 – 3400 – 5310 – 5320 – 6120 – 6214 – 6251 – 6252 – 6270 – 6282 – 6324 – 6550 – 6563 – 6564 – 6590 – 7281 – 8120 – 8130 – 8140 – 8210 – 8230 – 8240 – 8250 – 8260 – 8320 – 9110 – 9124 – 9125 – 9130 – 9200 - 9300

#### **CLASSE DI RISCHIO N. 4**

0213 – 0411 – 0550 – 1444 – 1451 – 2196 – 2220 – 5121 – 5215 – 5240 – 6215 – 6216 – 6222 – 6240 – 6281 – 6291 – 6311 – 6323 – 6330 – 6411 – 6421 - 6580

#### **CLASSE DI RISCHIO N. 5**

0118 – 0413 – 0421 – 0423 – 0560 – 1420 – 1443 – 1446 – 2195 – 3321 – 3323 – 4100 – 5221 – 5223 – 5230 – 6111 – 6113 – 6212 – 6221 – 6232 – 6234 – 6340 – 7220 – 7250 – 7283 – 7320 - 8310

#### **CLASSE DI RISCHIO N. 6**

0113 – 1480 – 2170 – 3230 – 3600 – 5123 – 6217- 6321 – 6412 – 6422 – 7262 – 7271 – 7350 – 8110 - 9122

#### **CLASSE DI RISCHIO N. 7**

1200 – 3110 – 3150 – 3310 – 6292 – 6293 – 7150 – 7261 - 9121

#### **CLASSE DI RISCHIO N. 8**

1112 – 3170 – 3210 – 3330 – 3500 – 5212 – 5213 – 5214 – 6211 – 6213 - 6223 - 7230

#### **CLASSE DI RISCHIO N. 9**

1111 – 1120 – 2130 – 5110 – 7160

N.B.: Per una retribuzione annuale superiore a quella minima, il premio minimo va aumentato – per ogni € **51,65** (o frazione di € 51,65) di incremento retributivo – della suindicata aliquota aggiuntiva di premio.  
Es. in caso di retribuzione annuale di € 16.000,00 (14.622,00 + 1.378,00) per la classe di rischio 1, il premio minimo di € 81,90 va aumentato di € 10,80 (0,40 x 27). Dunque il premio complessivo da applicare è uguale a € 92,70 (81,90 + 10,80).

Classi di rischio	<b>Aliquote aggiuntive dei premi minimi annuali a persona</b>
1	0,40
2	0,47
3	0,67
4	0,98
5	1,44
6	1,79
7	2,37
8	2,75
9	5,12



**TABELLA RIEPILOGATIVA CODICI  
RIDUZIONI PER RETRIBUZIONI PARZIALMENTE ESENTI**

<i>Codice</i>	<i>Tipologia riduzione – norma</i>	<i>Misura</i>	<i>Durata dalla data di assunzione</i>
H	Lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato dal 1.1.2013 (art. 4, c. 8, legge 92/2012)	50%	12 mesi
I	Proroghe di rapporti di lavoro di lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti a tempo determinato dal 1.1.2013 (art. 4, c. 8, legge 92/2012)	50%	12 mesi
J	Trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato per lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti dal 1.1.2013 (art. 4, c. 9, legge 92/2012)	50%	18 mesi
K	Lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (art. 4, c. 10, legge 92/2012)	50%	18 mesi
L	Proroga di un contratto a tempo determinato di rapporti di lavoro non agevolati perché instaurati prima del 2013 o perché instaurati quando il lavoratore non aveva ancora 50 anni (art. 4, c. 8, legge 92/2012)	50%	12 mesi
M	Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro non agevolati perché instaurati prima del 2013 o perché instaurati quando il lavoratore non aveva ancora 50 anni (art. 4, c. 9, legge 92/2012)	50%	18 mesi
N	Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato (art. 4, c. 11, legge 92/2012 e DM 17.10.2017)	50%	12 mesi
O	Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato instaurato con donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (art. 4, c. 11, legge 92/2012 e DM 17.10.2017)	50%	12 mesi
P	Trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro instaurato con donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (art. 4, c. 11, legge 92/2012 e DM 17.10.2017)	50%	18 mesi
Q	Assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (art. 4, c.11, legge 92/2012 e DM 17.10.2017)	50%	18 mesi
R	Assunzione a tempo determinato di donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art. 2, punto 4), lettera f), del reg. UE n.651/2014 (art. 4, c.11, legge 92/2012 e normativa di riferimento per gli aiuti di Stato a finalità regionale 2014/2020 e art. 2, punto 4, lettera f) regolamento UE n. 651/2014)	50%	12 mesi

S	Proroga del contratto a tempo determinato instaurato con donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art. 2, punto 4), lettera f), del reg. UE n.651/2014 (art. 4, c.11, legge 92/2012 e normativa di riferimento per gli aiuti di Stato a finalità regionale 2014/2020 e art. 2, punto 4, lettera f) regolamento UE n. 651/2014)	50%	fino a 12 mesi
T	Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro instaurati con donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art. 2, punto 4), lettera f), del reg. UE n.651/2014 (art. 4, c.11, legge 92/2012 e normativa di riferimento per gli aiuti di Stato a finalità regionale 2014/2020 e art. 2, punto 4, lettera f) regolamento UE n. 651/2014)	50%	18 mesi
U	Assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art. 2, punto 4), lettera f), del reg. UE n.651/2014 (art. 4, c.11, legge 92/2012 e normativa di riferimento per gli aiuti di Stato a finalità regionale 2014/2020 e art. 2, punto 4, lettera f) regolamento UE n. 651/2014)	50%	18 mesi
V	Assunzione a tempo determinato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 92/2012)	50%	12 mesi
W	Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato instaurato con donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 92/2012)	50%	12 mesi
X	Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro instaurati con donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 92/2012)	50%	18 mesi
Y	Assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 92/2012).	50%	18 mesi